

nate al vitto e quelle da adempiersi per lo stabilimento e per l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l'esercizio ;

« 2° Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili, ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari. »

È dunque a quest'articolo che si riferirebbe la tesi dell'onorevole relatore. A questo proposito credo dover avvertire che la libertà dell'industria è una parte della libertà individuale, una parte della libertà che deve avere ogni cittadino. La libertà dell'industria è proclamata dallo Statuto. Se voi mi impedito di esercitare la mia industria, di fare ciò che io so fare, voi impedito la mia libertà individuale ; nello stesso modo, se voi volete imporre un prezzo all'opera mia, voi ledete la libertà individuale, perchè ognuno ha diritto di domandare per l'opera sua quel prezzo che crede. Non altrimenti si può tassare l'opera di un cittadino salvochè ammettendo il monopolio. Quando era lecito al sovrano di permettere, o no, il lavoro, allora poteva permetterlo condizionalmente, poteva cioè permettere che si lavorasse, purchè si lavorasse per un dato prezzo. Ma ora è lecito a chiunque di lavorare, ora è riconosciuto il principio della libertà individuale, quindi anche quello della libertà industriale. Nella legge del 7 ottobre 1848 non fu disconosciuto questo principio, ma ne fu lasciata l'applicazione in sospenso. La Camera sa che questa non è una vera legge, è un esercizio di quei pieni poteri che si erano concessi per la guerra, e di cui servi il Ministero per impedire la guerra. (*Rumori*) Se fosse venuto innanzi alla Camera quest'articolo io sono persuaso che non sarebbe stato adottato... (*Oh! oh! È legge!*) È una legge, la quale non è neppure corrispondente al motivo per cui si erano dati i poteri eccezionali. Ma avvi di più : questo non era che un progetto di legge... (*Interruzioni di dissenso*) Io prego quelli che dissentono a ricordarsi che i proponenti stessi di questa legge la dichiaravano esecutoria fino a che la Camera avesse potuto definitivamente esaminarla. Quindi rimaneva al Parlamento a vedere poi se vi fosse la necessità d'imporre queste tasse. Ma, prima di riconoscere se vi fosse questa necessità bisognava ancora vedere se vi fosse la giustizia, se la tassa fosse coerente a quella libertà che è proclamata dallo Statuto. Noi riconosciamo in tutta la sua estensione il principio della libertà individuale ; dobbiamo riconoscere ancora il principio della libertà industriale, la facoltà di lavorare, e domandare il prezzo del nostro lavoro. È singolare in verità che si voglia regolare il prezzo e la condizione per cui uno possa lavorare.

Non è dunque necessaria una legge speciale per proclamare la libertà industriale ; essa è proclamata dallo Statuto come parte della libertà individuale.

E non è già questa una mia opinione individuale ; essa è invalsa nella giurisprudenza di parecchi tribunali. Io potrei citare sentenze le quali hanno riconosciuto questo principio che i comuni non potevano più tassare. Non bisogna credere che l'autorità giudiziaria sia estranea ai principii costituzionali ; quando se ne presenta il caso, i giudici più sapienti li applicano esattamente ; ed io credo che, se tutti i giudici camminassero per questa via, se riconoscessero che il loro primo dovere è di osservare lo Statuto, a cui tutte le leggi debbono informarsi, e contro al quale non si possono fare leggi, io credo che si avrebbe giustizia compiuta.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

NOTTA. Se il deputato Brofferio me lo permette io dirò pochissime parole le quali mi pare che possano porre la questione sul suo vero terreno.

L'oggetto della petizione, da quanto ho potuto intendere, è una lagnanza che fanno alcuni pristinaì di Caraglio ed altri luoghi sulla meta che venne prefissa dal sindaco al valore del pane.

Io vorrei pregare i signori preopinanti a distinguere bene ciò che è la meta o tassa del pane, da ciò che è *dazio*, contemplato nella legge comunale.

I ragionamenti che si sono fatti valgono a confondere insieme queste due cose ben tra loro distinte. Circa la facoltà d'imporre dazi, che è la facoltà appunto data nella legge comunale, di cui ha letto l'articolo il relatore, questo è un diritto fuori contestazione. Tale facoltà è concessa nell'articolo 129 della legge comunale ; ma ritenga la Camera che questo articolo per nulla pugna colla libertà di commercio ; esso è così concepito :

« Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle loro rendite, istituire dazi per l'esercizio sui commestibili, combustibili e materiali da costruzione, destinati alla conservazione locale. »

Dunque questa è una facoltà data ai comuni per riscuotere un'entrata onde far fronte alle spese obbligatorie che la legge ha loro imposto.

Ma questo balzello per nulla impedisce la libera concorrenza voluta dal principio del libero smercio ; e di più nulla ha da fare colla petizione di cui si tratta. Questa può essere soltanto relativa a quella tassa che i sindaci, o, per meglio dire, i Consigli municipali in alcuni comuni impongono sul prezzo del pane, e si fonda sull'articolo 160, or ora citato dall'onorevole Sineo, il quale è così concepito :

« I regolamenti di polizia urbana stabiliscono :

« 1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempiersi per lo stabilimento e l'esercizio delle arti di panattiere, ecc., macellai, ecc. »

Ma in questa parte...

Voci. Legga il secondo alinea.

NOTTA. Il secondo alinea dice :

« 2° Le norme da seguirsi nello stabilire le tasse dei commestibili ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. »

Ma in questa parte bisogna tenere conto del motivo per cui si è data questa attribuzione ai municipi. Il motivo è stato quello di porli nel caso di poter prescrivere certe norme a coloro che vendono generi necessari alla vita, acciò non s'incontrino, in difetto di queste prescrizioni, gravi e perniciose conseguenze. Non è qui il luogo di rammentare tutti i casi in cui si possono e devono nel pubblico interesse stabilire tali norme ; ma addurrò solo l'esempio del pane, in cui, come è noto, si possono, o nel confezionarlo, praticare soprusi, con introdurre materie nocive alla pubblica salute, ovvero tra gli smercianti prendersi intelligenze e stabilirsi accordi per fare illeciti guadagni sopra i consumatori.

Ad evitare siffatti gravi danni, il sindaco ha la facoltà di prescrivere norme relative a tali smerci, e può porre anche una meta al pane. Ma consiglieri di togliere questa disposizione, imperocchè, sebbene sia da noi proclamato il principio del libero smercio, questo non infiltrerà mai abbastanza nella popolazione sinchè non siansi rotti alcuni monopoli che tuttora fanno i pristinaì in molte città.

Essi talvolta segretamente, in forza di convenzioni a cui sono anche annesse per patto penalità, non vendono il pane che a quel dato prezzo. Per tale motivo fu d'uopo talvolta di